

**BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO  
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “DOPO DI NOI” ONLUS**

L'anno \_\_\_\_\_ giorno etc davanti a me notaio etc. sono comparsi i signori:

(elenco dei rappresentanti degli enti, generalità, etc.)

i quali chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di fondazione di partecipazione, al quale premettono come parte integrante e sostanziale quanto segue:

–il problema del “Dopo di noi”, ossia delle prospettive future per un'assistenza adeguata alle persone con disabilità rimaste prive del sostegno della propria rete familiare, ha assunto negli ultimi anni una particolare intensità, in relazione sia all'allungamento delle prospettive di vita, sia all'incremento costante del numero di dette persone;

–i Piani di zona di tutti e tre gli Ambiti della provincia di Trieste individuano l'obiettivo *Fondazione di partecipazione “Dopo di noi”* quale potenziale punto di arrivo di un percorso di innovazione del sistema dei servizi in favore delle persone con disabilità, volto ad aumentare l'appropriatezza, la qualità e l'equità dei servizi residenziali, semiresidenziali e delle soluzioni abitative protette;

– tale obiettivo si inserisce all'interno di vari percorsi di ricerca e riflessione sul tema, che il Comune di Trieste ha realizzato in anni recenti, coinvolgendo professionisti esperti, associazioni di familiari di persone con disabilità, nonché altri enti pubblici e privati;

–nell'ambito di detta ricerca l'ipotesi di costituire una fondazione di partecipazione si è focalizzata, da ultimo, sulla possibilità di individuare tra i soci fondatori il Comune di Trieste,

\_\_\_\_\_ quali soggetti qualificati a occuparsi di persone con disabilità o non autosufficienti e nel contempo interessati ad avviare forme innovative e sperimentali di gestione dei servizi;

–con deliberazione giunta n. 324 dd. 3/8/2015 il Comune di Trieste ha approvato un apposito protocollo d'intesa con l'ASP ITIS e la Fondazione Filantropica Ananian, volto a definire congiuntamente una bozza degli atti costitutivi della predetta fondazione di partecipazione, con particolare riferimento allo statuto della stessa;

–dette bozze sono state esaminate e discusse nelle sedute di data 9/11/2015, 16/11/2015, 18/12/2015 e 12/1/2016 del tavolo n. 6.5 del Piano di zona del Comune di Trieste;

–con deliberazione n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ il consiglio comunale di Trieste ha approvato la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta fondazione e ha stabilito di indire una pubblica manifestazione di interesse per l'individuazione di ulteriori soggetti fondatori oltre a quelli promotori iniziali dell'iniziativa;

–a seguito di detta manifestazione di interesse si sono proposti come fondatori i seguenti soggetti:  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti

comparenti convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1

Il Comune di Trieste, \_\_\_\_\_, nonché \_\_\_\_\_, come sopra rappresentati, costituiscono con il presente atto una fondazione denominata “Dopo di noi” ONLUS, secondo lo schema giuridico e organizzativo della fondazione di partecipazione, con sede a Trieste in via \_\_\_\_\_ (presso \_\_\_\_\_) e con lo scopo di promuovere e supportare un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva.

#### ART. 2

La fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e i proventi del proprio patrimonio e delle proprie attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. La fondazione, per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

#### ART. 3

La fondazione svolge la propria attività in conformità alle norme contenute nello Statuto, predisposto dai Fondatori, che si compone di venti articoli e che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e che deve intendersi come qui integralmente riportato.

#### ART. 4

Il patrimonio della fondazione – come previsto dall'art. 5 dell'allegato statuto – è costituito dai fondatori con conferimento in denaro e con il conferimento di beni e attività in proprietà o in uso, secondo quanto specificato di seguito:

–il Comune di Trieste conferisce

– \_\_\_\_\_ conferisce \_\_\_\_\_

– \_\_\_\_\_ conferisce \_\_\_\_\_

– \_\_\_\_\_ conferisce \_\_\_\_\_

– \_\_\_\_\_ conferisce \_\_\_\_\_

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La fondazione, una volta acquisita la personalità giuridica, risponde delle obbligazioni nei confronti dei terzi con il proprio patrimonio, esclusa in ogni caso la responsabilità dei fondatori e/o dei partecipanti, e salva la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 18 del codice civile.

#### ART. 5

Sono membri della fondazione i fondatori, i partecipanti e i sostenitori, secondo quanto indicato all'art. 8 dello statuto.

La partecipazione è subordinata all'impegno a rispettare integralmente le norme dell'atto costitutivo e dello statuto e a condividere i programmi della fondazione.

#### ART. 6

Gli organi della Fondazione si distinguono in:

–organi di indirizzo: Presidente, Consiglio di amministrazione, Assemblea di partecipazione;

–organi di gestione e amministrazione: Direttore generale, Revisore dei conti, Comitato tecnico-

scientifico.

#### ART. 7

Il Consiglio di amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

La composizione del consiglio di amministrazione e le sue funzioni sono stabilite dall'art. 12 dello statuto.

#### ART. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

La nomina e le funzioni del Presidente della fondazione sono stabilite dall'art. 11 dello statuto.

#### ART. 9

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori.

Essa esercita le funzioni previste dall'art. 13 dello statuto.

#### ART. 10

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni stabilite dall'art. 14 dello statuto.

#### Art. 11

Il Comitato tecnico-scientifico è organo facoltativo della fondazione.

Esso esercita le funzioni stabilite dall'art. 15 dello statuto.

#### Art. 12

Il presidente è espressamente autorizzato a svolgere e a curare tutte le pratiche necessarie e utili per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione alle competenti autorità e anche ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni, aggiunte che fossero richieste dall'autorità al fine di concedere il riconoscimento e che non alterino i contenuti sostanziali del presente atto; a tale esclusivo fine, si conferisce al Presidente ogni conseguente e opportuno potere di rappresentanza.

#### ART. 13

In sede di sottoscrizione del presente atto, i fondatori designano come propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione i sigg.ri:

–per il Comune di Trieste:

–per \_\_\_\_\_:

–per \_\_\_\_\_:

–per \_\_\_\_\_:

–per \_\_\_\_\_:

In sede di sottoscrizione del presente atto, i fondatori designano come presidente il

sig.:

In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione composto ai sensi del comma 1 del presente articolo provvederà alla convocazione dell'assemblea di partecipazione anche per l'elezione dei due componenti del consiglio medesimo previsti dall'art. 12 dello statuto.

#### ART. 14

Tutte le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Ai soli fini della repertoriazione si indica in complessivi € \_\_\_\_\_ il patrimonio di dotazione della fondazione qui costituita.